

# TI\_GERICHTE 52.2001.27 vom 9. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.27)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.27 du 9 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.27 del 9 maggio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

cpv. 2 dell'ordinanza federale concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 7 dicembre 1998 (ordinanza sul vino). Giusta l'art. 1 del regolamento cantonale sulla viticoltura del 28 maggio 1997 l'applicazione del diritto federale e cantonale sulla viticoltura spetta alla sezione dell'agricoltura. Il regolamento cantonale sulla viticoltura del 28 maggio 1997 stabilisce, all'art. 37 cpv. 1, che contro le decisioni della sezione dell'agricoltura è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il menzionato regolamento cantonale non prevede invece la facoltà di ulteriormente aggravarsi al Tribunale amministrativo. Dal momento tuttavia che la decisione dipartimentale è fondata sul diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale va tuttavia ammessa ai fini dell'attuazione del diritto federale (art. 98a OG; inoltre in concreto art. 33 cpv. 4 LPT). 1.3. Nell'ambito dell'evasione del gravame del comune di \_\_\_\_\_, il Governo ha altresì ritenuto di dover affrontare la controversia in veste di autorità di vigilanza. Nella misura in cui la vigilanza ha come oggetto l'applicazione della legislazione edilizia da parte del municipio di \_\_\_\_\_, la competenza del Tribunale è invece data dall'art. 48 cpv. 5 LE e relativo rinvio all'art. 207 cpv. 2 LOC. 1.4. Il ricorso è inoltre tempestivo e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAm, 207 cpv. 2 LOC). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. Gli insorgenti contestano, anzitutto, il riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della legittimazione ricorsuale ex art. 43 PAm al comune di \_\_\_\_\_ ad impugnare l'autorizzazione dipartimentale 7 luglio 2000. Il quesito non merita tuttavia una risposta, dal momento che il Consiglio di Stato ha esaminato ed evaso l'impugnativa del comune anche in veste di autorità di vigilanza. Del resto l'autorizzazione 7 luglio 2000 non è stata rimessa in discussione dal comune ricorrente con riferimento alla legislazione agricola nella stessa applicata e tantomeno è stata annullata da parte del Governo. Quest'ultimo ha semplicemente accertato che il controverso impianto del vigneto sottostava anche all'obbligo del permesso di costruzione e che, di conseguenza, la testé menzionata autorizzazione doveva essere coordinata con tale permesso. 3. Gli insorgenti contestano in seguito l'obbligo di dover conseguire una licenza edilizia per l'impianto del vigneto. A torto, tuttavia. In effetti, la realizzazione di un vigneto su di un'area prativa di 10'000 mq dev'essere annoverata tra gli impianti ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT e 1 cpv. 1 LE (cfr. sul concetto Ruch, Kommentar RPG, ad art. 22 n. 24 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale; DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad

art. 22 n. da 5 a 7; inoltre Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 635). L'intervento, che abbraccia un'ampia superficie, è difatti volto a creare, attraverso un importante investimento di danaro, una modifica duratura dell'utilizzazione agricola del terreno, che ne muta inoltre in misura significativa l'aspetto e che viene altresì attuata mediante l'impiego determinante di materiali edili di vario tipo, predisposti secondo un piano predefinito, infissi nel terreno, rispettivamente tesi sopra lo stesso (pali, fili ecc.) e che, nel complesso, denunciano delle dimensioni ragguardevoli. Appare pertanto pienamente giustificato di sottoporre alla procedura del permesso di costruzione l'impianto del vigneto in rassegna onde permetterne la preventiva verifica di conformità con il diritto applicabile in quella sede: segnatamente quello edilizio, pianificatorio, di tutela dell'ambiente, delle acque, della natura e del paesaggio (Ruch, op. cit., ad art. 22 n. 23; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE n. 634). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 98a OG, 60 LAgr, 2 ordinanza sul vino, 22, 33 LPT, 1, 48 LE, 67 LALPT, 207 LOC, 3, 18, 28, 43, 60 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.